



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

- VISTO** il regolamento comunale approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio n.117 del 27/11/01, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/04/10, per il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei, degli ormeggi, degli approdi;
- VISTA** l'ordinanza dirigenziale n.249 in data 23/10/2014 del comune di Chioggia, con la quale è stato istituito il divieto di attracco, sosta e fermata di qualsiasi natante su entrambe le sponde nel tratto di Canale vena a nord del ponte di Vigo;
- VISTA** l'ordinanza n. 20/2011 e ss.mm.ii della Capitaneria di Porto di Chioggia che approva e rende esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia;
- CONSIDERATO** il traffico marittimo normalmente circolante nel bacino di Vigo e Canal Vena del Comune di Chioggia, in ossequio ai limiti imposti con i suddetti provvedimenti;
- RITENUTO** opportuno disciplinare, per quanto di competenza, la navigazione in prossimità dei predetti ambiti, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali pericolose situazioni cinematiche derivanti da rotte e manovre evolutive che potrebbero essere eseguite nelle aree navigabili sopramenzionate;
- TENUTO CONTO** della presenza di infrastrutture, pontili galleggianti, unità ormeggiate in prossimità e lungo le fondamenta cittadine che non consentono una completa visuale del traffico circolante tra il bacino di Vigo e Canal Vena e viceversa;
- TENUTO CONTO** anche del valore storico ed architettonico della adiacente Piazza Vigo e del Ponte istoriano;
- VISTI** gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Per quanto di competenza e ai soli fini della sicurezza della navigazione, nella porzione del bacino di Vigo delimitata dai vertici aventi le seguenti coordinate geografiche:

- A) LAT 45°13.412' N - LONG 012°16.865' E (pontile c.d. *"delle suore"*);
B) LAT 45°13.416' N - LONG 012°16.882' E (bricole ormeggio MM.NN. Guardia Costiera)
C) LAT 45°13.402' N - LONG 012°16.885' E (banchina CP);

come meglio individuato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a tutte le unità ad eccezione del transito di quelle che per dimensioni e caratteristiche tecniche e strutturali siano autorizzate a navigare in Canal Vena di Chioggia.

Queste ultime, oltre a rispettare i limiti di velocità già previsti dai provvedimenti in premessa richiamati, devono seguire rotte chiare e dirette, evitando, tranne per i casi di necessità ed urgenza, di evolvere o effettuare manovre tali da intralciare anche temporaneamente il sicuro accesso al Canal Vena.

Non soggiacciono al suddetto divieto i soli mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di pronto soccorso nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

Chioggia, (alla data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. e D.lgs 07
marzo 2005 n.82 e norme collegate

